

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/475
del 01/03/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 370
del 03/03/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE GIÀ ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA – IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 C. 2 D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA DI 20 POSTI DI "INSEGNANTE" – CAT. C DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 245 DEL 23.12.2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16.04.2021 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi e allegati";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) e i relativi allegati;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato disposto il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e che, pertanto, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà ad approvare il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente anno 2021 primo stralcio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente stralcio anno 2022 e parziale modifica del piano 2021;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 17.12.2020 con cui è stato approvato il "RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DAL 01.01.2021 al 31.12.2024".
- la Deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia R.U.I.C. n. 1 del 12.03.2021 con la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 di I.D. dell'8.04.2021 con la quale venivano approvati il Bilancio di previsione per l'anno 2021 e i relativi allegati nonché il bilancio pluriennale 2021 – 2023 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia;

Vista e richiamata integralmente da ultimo la **Deliberazione di G.C. 23.12.2021 n. 245 di I.D.** che approva il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", con particolare riferimento a quanto previsto:

- **al punto 1 del dispositivo** nel quale si provvedeva ad approvare, il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – stralcio ANNO 2022 e parziale modifica del piano 2021, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA di cui all'**ALLEGATO 1** della succitata Deliberazione, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti e nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato anche per l'anno 2022, secondo quanto autorizzato nell'allegato 1;

- **al punto 2 del dispositivo** che testualmente recita: “di dichiarare, a valere per l’anno 2022, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2022 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;
- **al punto 5 del dispositivo che dispone** “di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” di provvedere, con propri atti, all’indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti, approvati con la presente deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati”;
- **al punto 8 del dispositivo** nel quale vengono confermati per il triennio 2020/22, i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col provvedimento di che trattasi;

Considerato:

- che nell’ambito del Decreto Legislativo n. 75/2017 è stato approvato l’art. 20 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” - Norma di reclutamento speciale transitorio per le Amministrazioni, di applicazione facoltativa nel triennio 2018-2020, che mirava a superare e a dare risposta per quanto possibile, al fenomeno del precariato nelle pubbliche amministrazioni, da attuarsi nell’ambito di autonomia dei singoli Enti, ed in coerenza con i propri fabbisogni di professionalità, tramite la stabilizzazione dei soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei diversi requisiti per la stabilizzazione previsti ai due primi commi del medesimo articolo 20, commi 1) e 2).
- che l’art. 20 – comma 2 del D.Lgs. 75/2017 individuava la seguente modalità di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti potenzialmente interessati alle stabilizzazioni: assunzione mediante indizione di procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti e 2 i sottoriportati requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- che l’art. 1, comma 7-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, aveva ampliato il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti per le “stabilizzazioni” alla data del 31.12.2021;
- che è inoltre intervenuta una ulteriore modifica normativa apportata dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 che ha nuovamente modificato l’art. 20 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” in particolare comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 ampliando ulteriormente il periodo nel quale poter attuare la stabilizzazione diretta e la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione al 31.12.2022;

Tenuto conto che nella **Deliberazione di G.C. 23.12.2021 n. 245 di I.D.** che approvava il “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”, al paragrafo “**4.4 concorsi interamente riservati al passaggio fra le aree e stabilizzazioni di personale assunto a tempo determinato**” dell’Allegato 1) è stata prevista al capoverso “**STABILIZZAZIONI**” l’indizione di apposita selezione riservata a personale con requisiti di stabilizzazione (art. 20 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017) e precisamente:

| N. | Professionalità | Cat. | Ore | Strategie di reclutamento | Tempi |
|----|----------------------|------|-----|--|----------------|
| 20 | Docenti (Insegnanti) | C | 36 | Selezione riservata a personale con requisiti di stabilizzazione (art. 20 – comma 2 – D.Lgs. n. 75/2017) | Dal 25/08/2022 |

Considerato:

- che per poter dar corso al reclutamento speciale transitorio art. 20 – comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 delle 20 figure sopraindicate **entro il 25.08.2022 (data di avvio dell'anno scolastico 2022/2023)** come stabilito dalla Deliberazione G.C. n. 245 del 23.12.2021, occorre procedere ad indire apposita procedura concorsuale riservata al personale precario in possesso di entrambi i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con le seguenti specifiche:
- prevedere la possibilità di maturare i requisiti richiesti dalla normativa vigente cumulativamente tra i due profili professionali di Insegnante ed Educatore poiché riconducibili alle mansioni di “Docente” e tenuto altresì conto che si tratta di analoghe professionalità in medesima categoria contrattuale “C” che fanno entrambe parte e riferimento all'esperienza “unica” dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia, in un contesto che si fonda su un “progetto educativo e pedagogico unitario, da 0 a 6 anni”;
- prevedere che **per 3 anni di contratto**, anche non continuativi presso il Comune di Reggio Emilia da maturarsi negli ultimi otto anni, **si debbano intendere 1080 giornate** (pari a 360 giornate l'anno per 3 anni), trattandosi di 3 anni complessivi e non continuativi e pertanto maturati anche quale somma di singole giornate di supplenze, incarichi, ecc., nei profili di Insegnante e/o Educatore di Cat. C sia a tempo pieno che part-time e conteggiati cumulativamente tra i 2 profili Docenti di pari categoria;

Tenuto conto che in considerazione della ratio della norma - speciale e transitoria di reclutamento che mira al superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione – sono state emesse diverse Sentenze delle Corti di Cassazione e del Consiglio di Stato che prevedono l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione di coloro che risultino già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo professionale equivalente e categoria giuridica equivalente o superiore a quello previsto in copertura (c.f.r. Sentenza Consiglio di Stato n. 872 del 03.02.2020 – Sentenza Consiglio di Stato n. 7911 del 26.11.2021 – Sentenza Corte di Cassazione n. 6310 del 08.03.2021) – condizione che verrà inserita nel Bando di Concorso in corso di indizione;

Ritenuto infine opportuno individuare, in analogia a quanto già stabilito nel “*Percorso adottato dal Comune di Reggio Emilia per l'applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.*” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 06.12.2021, quale periodo utile ai fini del calcolo dei tre anni di contratto necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale pubblica il periodo di otto anni dal 01.01.2014 al 31.12.2021;

Visti, per quanto attiene ai titoli di studio necessari per l'accesso al profilo di “Insegnante” di scuola dell'infanzia:

- il D.M. 10.03.1997 in particolare in materia di titoli di studio per il personale docente di scuola materna;
- la Legge n. 62 del 10.03.2000 “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.*” ed in particolare l'art. 1 comma 4-bis, in materia di requisito del titolo di abilitazione per i docenti di scuole materne paritarie;
- l'art. 4.1 della Circolare n. 31 Prot. N. 861 del 18.03.2003, del Dipartimento dei Servizi nel territorio – Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio – Area della Parità Scolastica, in merito al titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle Scuole Materne paritarie;
- il D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017 “cosiddetta “Buona Scuola” sull’*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni...*”, ed in particolare gli artt. 4 comma 1 lett. e) e 14 per quanto riguarda la previsione di qualificazione universitaria e i titoli per l'accesso alla professione di “educatore” dei servizi educativi per l'infanzia (nidi) e la conferma dei titoli richiesti per l'accesso alla professione di “docente della scuola dell'infanzia”;
- il D.P.R. 89/2010 del MIUR “Schema di regolamento recante “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133*”, ed in particolare la Tabella allegato L al decreto “*Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento*”;
- il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10.09.2010, che istituisce il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (LM – 85 bis);
- le Note del MIUR – DPIT n. 3123 del 14/11/2012 e MIUR – DGPER n. 17417 del 27/11/2014 (in materia di validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali);

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di dover stabilire quali contenuti speciali **per la partecipazione da parte dei candidati** alla procedura concorsuale riservata di che trattasi, quanto segue:

il possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 come di seguito riportati:

- a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Reggio Emilia successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con profilo di "Docente" (*Insegnante e/o Educatore*) Cat. C;
- b) abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2021 (ultimi otto anni), presso il Comune di Reggio Emilia, nel profilo di Docente (*Insegnante e/o Educatore*) Cat. C.

A tal fine si specifica che non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. Sono inoltre esclusi i periodi prestati con contratto di somministrazione di lavoro.

Gli anni da conteggiare comprendono unicamente contratti con il Comune di Reggio Emilia nel profilo di Docente (*Insegnante e/o Educatore*) Cat. C.

N.B. Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto b) si terrà conto della durata dei contratti intercorsi con il Comune di Reggio Emilia (svolti indifferentemente a tempo pieno o part-time) fino alla concorrenza di almeno tre anni. A tal fine il periodo triennale richiesto corrisponde, convenzionalmente, a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di 12 mesi ed il mese di 30 giorni ciascuno.

Sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione coloro che risultino titolari alla data di scadenza del Bando di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo professionale equivalente e categoria giuridica equivalente o superiore a quello previsto in copertura.

il possesso di almeno uno dei sottocitati titoli di studio richiesti dalla normativa vigente per l'accesso al profilo professionale di "Insegnante" – Cat. C e precisamente:

- Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002,
- oppure Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo Scuola Materna,
- oppure Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM – 85 bis) a ciclo unico, abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Tenuto conto infine, in relazione ai requisiti da possedere, e da indicare sul Bando, quanto previsto dalla Legge 120/1991 che al comma 1 stabilisce quanto segue:

"1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso."

Considerato in proposito, in tema di "inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o dei profili professionali per i quali è bandito il concorso", quanto segue:

- il tratto qualificante del progetto educativo delle scuole dell'infanzia è il valore attribuito all'ambiente e agli spazi interni ed esterni intesi quali luoghi di vita, di comunicazione e di relazione per bambini e adulti. Gli spazi interni ed esterni della scuola dell'infanzia, che offrono zone specifiche ed articolate, sono pensati e organizzati in forme interconnesse che esaltano il valore della visibilità, della relazione, della comunicazione, della partecipazione e della non gerarchia tra gli ambienti. Le

interconnessioni favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità dei bambini. In tale contesto si inserisce il ruolo proprio dell'Insegnante di scuola dell'infanzia nel promuovere l'apprendimento e lo sviluppo di bambini e bambine con un approccio di tipo ludico organizzando attività didattiche, educative e di socializzazione, attività creative e psicomotorie,

- l'Insegnante interviene in tutti gli aspetti di cura del bambino (momenti del cambio pannolino e della biancheria, del pasto, del sonno, momenti di gioco in sezione o all'aperto),
- l'età dell'utenza (3-6 anni) rende indispensabile lo sguardo attento dell'Insegnante sui bimbi affidati per consentire lo svolgimento delle attività descritte in piena sicurezza;

Valutato pertanto - in relazione agli specifici contenuti e mansioni proprie del profilo professionale:

- che questa Amministrazione ritiene che la condizione di privo della vista di cui alla Legge n. 120/1991, comporti "inidoneità fisica specifica" alle mansioni proprie del profilo professionale per il quale è bandita la presente procedura concorsuale riservata, ed in tal senso dispone sul Bando;
- che **non sia pertanto possibile prevedere tra i requisiti d'accesso la condizione di privo della vista** (*cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave così come definiti ai sensi degli art. 2 – 3 – 4 della Legge n. 138 del 03.04.2001*) essendo le mansioni proprie del profilo di Insegnante non scindibili da funzioni di costante accompagnamento, controllo e vigilanza dei bambini e non essendo possibile prevedere l'affiancamento agli stessi di ulteriori figure aggiuntive a supporto delle attività da svolgere. La condizione di privo della vista del personale docente, inoltre, può arrecare grave pregiudizio alla sicurezza dei bambini e degli altri operatori presenti all'interno della struttura;

Sentita in merito all'intero procedimento, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia (nella persona del Direttore Dr. Nando Rinaldi), interessata alla copertura dei posti da ricoprire, che ha collaborato con lo scrivente Servizio nella redazione del Bando – in particolare con riferimento **ai requisiti culturali e professionali da possedere, al programma d'esame e alla tipologia delle prove**, ritenuti allo stato attuale, più consoni a selezionare e reclutare le figure professionali ricercate in relazione agli attuali fabbisogni organizzativi e progettuali dell'Ente, all'unitario progetto educativo e pedagogico 0-6 anni, all'esperienza "unica" dei nidi e delle scuole d'infanzia reggiane, nonché alla normativa generale di riferimento;

Preso atto che la procedura in corso di indizione - possa prevedere lo svolgimento di una prova scritta / pratica attitudinale e una prova orale che tenderanno a verificare le conoscenze/competenze tecniche, le capacità/competenze personali, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento alle specifiche attività di ambito educativo che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto professionale dei posti messi a selezione (capacità di soddisfazione dell'utenza, conoscenza delle prassi di qualità interne ed esterne all'Ente, conoscenze e capacità di analisi e valutazione degli interventi e dei progetti educativi, conoscenze specialistiche pedagogiche e psicologiche e sulle dinamiche di comunicazione e relazione in ambito pedagogico; flessibilità, iniziativa, integrazione interfunzionale, lavoro di gruppo e integrazione, orientamento all'utente);

Preso atto che prima di procedere alla stabilizzazione occorre esperire le procedure di cui all'art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti, in merito alle procedure di mobilità obbligatoria da esperire, l'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e precisamente - di quanto sancito dall'art. 3 della Legge n. 56/2019, il quale al comma 9 ha abbreviato in via definitiva, da 60 a 45 giorni, il termine di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ("*comunicazione obbligatoria*" da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica), decorso infruttuosamente (ovvero senza alcuna assegnazione di personale) il quale, gli Enti possono procedere ad effettuare assunzioni;

Dato conseguentemente atto, con riferimento all'indizione della presente procedura concorsuale riservata in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dal suddetto art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che:

- il Comune di Reggio Emilia sta provvedendo ad attivare le procedure di mobilità, trasmettendo via PEC alla Regione Emilia Romagna e al Dipartimento della Funzione Pubblica per conoscenza, la comunicazione con l'indicazione del numero dei posti, del profilo professionale e delle mansioni che ha l'intenzione di ricoprire nel 2022 mediante l'assunzione a tempo indeterminato di 20 unità a seguito di svolgimento della procedura concorsuale riservata in via di indizione;
- tali adempimenti si considereranno conclusi, come previsto dalla norma, trascorsi 45 giorni dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica senza alcuna assegnazione

di soggetti né da parte della Regione Emilia Romagna che dal Dipartimento, e di ciò si prenderà atto con successivo apposito provvedimento;

- che comunque, come espressamente richiesto dalla normativa vigente, la presente procedura concorsuale riservata e la relativa assunzione dei vincitori a tempo indeterminato sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria sopraindicata e di ciò ne verrà data espressa informazione sul Bando che costituisce lex specialis della procedura;

Visti e preso atto inoltre dei vari provvedimenti normativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e/o comunque di fonte governativa, in materia di misure di contrasto e di contenimento del rischio per COVID-19;

Dato atto che, le prove selettive previste dal presente Bando verranno svolte, per quanto possibile, con modalità che presuppongono "la presenza" dei candidati e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di svolgimento delle prove concorsuali all'atto di svolgimento delle stesse;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di indire, per tutte le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione di quanto disposto da Deliberazione G.C. 23.12.2021 n. 245 di I.D, il Bando per la "*PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE GIA' ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA – IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 C. 2 D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA DI 20 POSTI DI "INSEGNANTE" – CAT. C DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 245 DEL 23.12.2021*";
2. di approvare contestualmente, come risulta in **ALLEGATO A)** al presente provvedimento, il Bando della procedura concorsuale riservata che costituisce *lex specialis* della procedura stessa;
3. di stabilire:
 - in 30 giorni la pubblicazione del Bando della procedura concorsuale riservata di cui sopra;
 - che tale bando debba essere pubblicato – così come previsto dall'art. 15 Sezione B del "Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi" del Comune di Reggio Emilia - all'Albo Pretorio Online Comunale, inviato ai Comuni della Provincia, alle Biblioteche civiche, al Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e aziendali, nonché pubblicato sull'apposito sito INTERNET del Comune di Reggio Emilia, sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, il cui indirizzo è indicato all'interno del Bando di concorso. Inoltre il relativo avviso verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott.ssa Giubbani Battistina)